

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

#### Articolo 1. Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata “ALP.I S.p.A.” (la “**Società**”).

#### Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Milano.
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

#### Articolo 3. Oggetto

- 3.1 La Società ha come esclusivo oggetto sociale l'investimento in una o più società, imprese, aziende e/o rami di azienda, con qualsiasi modalità effettuato, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da intendersi in ogni caso quale unitaria operazione e da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* emessi dalla Società stessa sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale (l'“**AIM Italia**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la “**Quotazione**”).
- 3.2 La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società target con cui realizzare un'Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante. Ai fini del presente statuto, per “**Operazione Rilevante**” si intende il complesso delle potenziali operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie e/o imprese, aziende o rami di aziende, con qualsiasi modalità effettuate, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da intendersi in ogni caso quale unitaria operazione e da realizzarsi successivamente alla Quotazione, fermo restando che la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.
- 3.3 La Società potrà compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal

consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico riservate a società di intermediazione mobiliare, a società di gestione del risparmio ovvero ad altre categorie di soggetti autorizzati e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge ivi inclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico per l'erogazione del credito.

#### **Articolo 4. Durata**

- 4.1 La durata della Società è fissata fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2020; e (ii) il 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla Quotazione, fermo restando che, qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato da parte della Società, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi dalla data della predetta comunicazione. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO**

#### **Articolo 5. Capitale sociale e azioni**

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 10.345.000,00 ed è diviso in n. 10.000.000 azioni ordinarie e n. 300.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 9 gennaio 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 135.650,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.356.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto riservato all'esercizio dei Warrant ALP.I S.p.A., con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2026.

- 5.2 Le azioni, ordinarie e speciali, e i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D.Lgs. 58/98 (il "TUF").
- 5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.
- 5.4 Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:
- (a) sono dotate, previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, del diritto di presentare proposte sulla nomina dei componenti degli organi sociali della

Società entro 3 giorni antecedenti all'assemblea ordinaria convocata a tal fine;

- (b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito al precedente articolo 4 e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatti salvi i trasferimenti: (i) *mortis causa*; (ii) a favore di società direttamente e/o indirettamente controllate dal titolare di azioni speciali ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, del Codice Civile ovvero dello IAS 27; (iii) aventi ad oggetto, per ciascun socio, una percentuale non eccedente il 20% (venti per cento) delle azioni speciali di cui gli stessi siano tempo per tempo titolari e, in ogni caso, non eccedente – in aggregato – il 20% (venti per cento) delle azioni speciali in circolazione; o (iv) espressamente autorizzati dall'assemblea degli azionisti in sede di approvazione dell'Operazione Rilevante;
- (e) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
- (f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) azioni ordinarie per ogni azione speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie e, per le ipotesi di conversione che non abbiano a oggetto il 100% (cento per cento) delle azioni speciali, in via proporzionale del valore della parità contabile implicita delle azioni speciali:
  - (i) nella misura del 100% (cento per cento) del numero complessivo di azioni speciali qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante anche solo uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, anche solo uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto (e cioè dell'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant sull'AIM Italia) non venga riletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
  - (ii) nella misura del 16,7% (sedici virgola sette per cento) del numero complessivo delle azioni speciali, alla data di efficacia dell'Operazione

Rilevante; e

- (iii) entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, nella ulteriore misura:
- (A) del 25% (venticinque per cento) del numero complessivo delle azioni speciali alla data dell'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei *warrant* sull'AIM Italia, nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 per azione ordinaria;
  - (B) del 25% (venticinque per cento) del numero complessivo delle azioni speciali alla data dell'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei *warrant* sull'AIM Italia, nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 per azione ordinaria;
  - (C) del 33,3% (trentatré virgola tre per cento) del numero complessivo delle azioni speciali alla data dell'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei *warrant* sull'AIM Italia, nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 per azione ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle azioni ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11, di Euro 12 e di Euro 13 di cui al presente punto (iii) saranno conseguentemente rettificati secondo il “*coefficiente K*” comunicato da Borsa Italiana S.p.A.

In caso di distribuzione di dividendi straordinari tramite distribuzione di riserve disponibili e della conseguente diminuzione del valore del patrimonio netto per azione ordinaria della Società, i valori di Euro 11, di Euro 12 e di Euro 13 di cui al presente punto (iii) saranno ridotti in misura proporzionale a tale diminuzione di valore a cura del consiglio di amministrazione con espressa facoltà per ciascuno dei suoi componenti, in via disgiunta tra loro, di depositare presso il Registro delle Imprese il testo aggiornato del presente statuto.

Resta inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere

(A), (B) e (C) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (A) e/o (B) e/o (C) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B) e (C) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

- 5.5 Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e l'ultimo giorno del 36° (trentaseiesimo) mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sia promossa un'offerta pubblica ai sensi del successivo articolo 8 avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire alla predetta offerta pubblica, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di 6 (sei) azioni ordinarie per ogni azione speciale. In siffatta ipotesi, la conversione delle azioni speciali nel contesto di un'offerta pubblica sarà eseguita nel periodo compreso tra il primo e il 15° (quindicesimo) giorno di calendario successivo alla pubblicazione della comunicazione dell'offerente avente a oggetto l'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto.
- 5.6 In conseguenza della conversione automatica delle azioni speciali in azioni ordinarie, il consiglio di amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle azioni speciali ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale, nonché con l'eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie ai sensi del precedente articolo 5.4; (c) effettuare tutte le comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

#### **Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari**

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2 Attesa la natura della Società e il suo oggetto sociale, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, un importo corrispondente al 100% (cento per cento) dei conferimenti effettuati in sede di esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, a fronte dell'emissione di azioni ordinarie, deliberato in data 9 gennaio 2018 a servizio della Quotazione ovvero di quanto incassato dalla Società in virtù della

sottoscrizione e liberazione delle sole azioni ordinarie (le “**Somme Vincolate**”) è depositato su uno o più conti correnti vincolati intestati alla Società.

- 6.3 Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell’assemblea, esclusivamente ai fini dell’esecuzione dell’Operazione Rilevante nonché – anche in assenza di autorizzazione assembleare – ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società, nonché in ogni altro caso autorizzato dall’assemblea.
- 6.4 Il 100% (cento per cento) degli interessi maturati e *maturandi* sulle Somme Vincolate potranno essere utilizzati dal consiglio di amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società.
- 6.5 L’assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 6.6 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 6.7 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrant* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l’emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

## **Articolo 7. Recesso**

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge, nonché in caso di proroga del termine di durata della Società ai sensi dell’articolo 2437, comma 2, lett. a), del Codice Civile.
- 7.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell’art. 2437-*ter*, comma 2, del Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.
- 7.3 Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l’Operazione Rilevante, il consiglio di amministrazione (ovvero l’esperto nel caso di cui all’articolo 2437-*ter*, comma 6, del Codice Civile), attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare esclusivamente il criterio della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, della consistenza delle Somme Vincolate, essendo esso coerente con quanto previsto dall’articolo 2437-*ter*, commi

2 e 4, del Codice Civile. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al *pro quota* delle Somme Vincolate.

## OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

### Articolo 8. Offerta pubblica di acquisto e di scambio

- 8.1 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, “**la disciplina richiamata**”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria – articoli 106, 108, 109 e 111 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia).
- 8.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato “**Panel**”. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
- 8.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma 1 TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.
- 8.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all’azionista. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
- 8.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 8.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell’incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l’incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l’italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d’intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

- 8.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 8, sentita Borsa Italiana.
- 8.8 Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.
- 8.9 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 8.10 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Resta peraltro fermo che, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 TUF, qualora la CONSOB non provvedesse alla determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita ivi previsto, detto prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione, alla stregua dei criteri previsti nelle norme medesime, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-bis e seguenti del Codice Civile.

#### **Articolo 9. Partecipazioni significative**

- 9.1 A partire dalla Quotazione, è applicabile – ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana (il "**Regolamento AIM Italia**") – la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB pro tempore vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.
- 9.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.
- 9.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" come definito nel Regolamento AIM Italia, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento AIM Italia.
- 9.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di



detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

- 9.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.
- 9.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.
- 9.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
- 9.8 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 10. Competenze e maggioranze**

- 10.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento AIM Italia – e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 10.2 L'assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:
- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;
  - (ii) sino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, qualsiasi utilizzo delle Somme Vincolate;
  - (iii) sino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.
- 10.3 L'assemblea, in presenza dei presupposti di legge, si svolge in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del Codice Civile. Qualora invece la società non fosse qualificabile

come società facente ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea si costituisce e delibera in più convocazioni, con le maggioranze previste dalla legge.

- 10.4 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile.

#### **Articolo 11. Convocazione**

- 11.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 11.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito.
- 11.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Italia Oggi e Milano Finanza, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

#### **Articolo 12. Intervento, voto, svolgimento e verbalizzazione**

- 12.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 12.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 12.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
- 12.4 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

## **ORGANO AMMINISTRATIVO**

### **Articolo 13. Composizione, nomina, durata e sostituzione**

- 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri.
- 13.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno 3 (tre) amministratori devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.
- 13.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 13.4 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 13.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

### **Articolo 14. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale**

- 14.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi il Presidente che dura in carica per l'intera durata del mandato del consiglio. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione può altresì nominare un Vice-Presidente, con funzioni vicarie rispetto al Presidente.
- 14.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con

funzioni propositive, consultive o di controllo.

- 14.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 14.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

#### **Articolo 15. Convocazione e adunanze**

- 15.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.
- 15.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.
- 15.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 16. Poteri e deliberazioni**

- 16.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

- 16.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.
- 16.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fermo restando quanto specificato per le materie di cui al successivo articolo 16.4.
- 16.4 Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e sono approvate, a maggioranza dei presenti, esclusivamente qualora constino del voto favorevole di almeno 1 (uno) amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF: (i) la proposta di Operazione Rilevante da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 10.2; (ii) le proposte di utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 10.2; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 10.2; e (iv) le proposte di aumento di capitale.

#### **Articolo 17. Remunerazione**

- 17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 18. Collegio Sindacale**

- 18.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 18.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge.
- 18.3 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 18.4 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più

luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

#### **Articolo 19. Revisione legale dei conti**

- 19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

### **BILANCIO, UTILI, SCIoglimento, RINVIO**

#### **Articolo 20. Bilancio e utili**

- 20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

#### **Articolo 21. Scioglimento e liquidazione**

- 21.1 Qualora si dovesse addvenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
- 21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali (“**Attivo di Liquidazione**”), dovranno:
- (i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la “**Percentuale Applicabile**”);
  - (ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;

- (iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.

## **Articolo 22. Rinvio**

- 22.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.